



Comune di Saludecio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Santo Amato Ronconi, 1 - 47835 Saludecio (RN)

TEL. 0541 869711

C.F. 82006930406 – P.IVA 00667190409

<https://comunesaludecio.it/>

Copia di Ordinanza del Sindaco N. 38/2026 del 29/08/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE URGENTE DI UNA ZONA DI PROTEZIONE TEMPORANEA E DIVIETO DI DISTURBO E ATTIVITÀ VENATORIA PER LA TUTELA DELLA NIDIFICAZIONE ECCEZIONALE DI NIBBIO BIANCO (*ELANUS CAERULEUS*) IN LOCALITÀ "MURLA/VALLE ANDREANA".

IL SINDACO

PREMESSO che in data odierna, 28 agosto 2026, l'Ufficio Tecnico Patrimonio e Ambiente di questo Comune ha ricevuto una formale segnalazione scientifico-tecnica (Prot. n. 6021 **del 29/08/2026**), corredata da documentazione fotografica, da parte degli esperti ornitologi Roberta Corsi e Fabio Imola iscritti all'**AsOER** (Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna ODV), concernente l'avvenuta e attiva nidificazione di una coppia di **Nibbio Bianco (*Elanus caeruleus*)** in località "Murla/Valle Andreana" all'interno del territorio comunale;

CONSIDERATO che il Nibbio Bianco (*Elanus caeruleus*) è una specie di eccezionale rarità a livello nazionale ed europeo, tutelata rigorosamente ai sensi dell'**Allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE)** e classificata come specie particolarmente protetta dall'**Art. 2 della Legge 157/1992** (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterna e per il prelievo venatorio);

EVIDENZIATO che il sito di nidificazione individuato ricade in territorio collinare non incluso in aree protette preesistenti (Parchi, Riserve o Siti della Rete Natura 2000) e che pertanto risulta attualmente classificato come territorio di caccia programmata;

RILEVATO che tra soli quattro giorni, in data 2 settembre 2026, è prevista l'apertura ufficiale della stagione venatoria (compresa l'anticipazione della caccia da appostamento o l'addestramento cani) nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

RITENUTO che l'imminente avvio delle attività venatorie, con il conseguente e inevitabile disturbo acustico derivante dagli spari, dal calpestio e dal transito di persone, veicoli e cani da caccia nelle immediate vicinanze del nido, costituisca un **pericolo grave, imminente e irreparabile** suscettibile di provocare l'immediato abbandono del nido da parte degli adulti,

con conseguente morte della prole e distruzione di un evento riproduttivo di inestimabile valore biologico e conservazionistico per la biodiversità nazionale;

VISTO l'Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - TUEL), il quale attribuisce al Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, esteso dalla giurisprudenza consolidata alla tutela straordinaria dell'ambiente e dei beni pubblici essenziali qualora non attivabili tempestivamente gli strumenti ordinari;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che dichiara la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato e ne dispone la massima tutela;

VISTA la Legge Regionale Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche;

VALUTATA l'urgenza assoluta di intervenire prima dell'apertura della caccia, stante l'impossibilità oggettiva di attendere i tempi tecnici di emanazione di un provvedimento di modifica del calendario venatorio da parte degli uffici competenti della Regione Emilia-Romagna, con i quali sono comunque state avviate le doverose interlocuzioni;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **L'ISTITUZIONE IMMEDIATA** di una **Zona di Protezione Temporanea Assoluta** attorno al sito di nidificazione del Nibbio Bianco (*Elanus caeruleus*) in località "Muria/Valle Andreana" così come graficamente perimetrata e individuata nell'allegato cartografico "**Allegato A**", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
2. **IL DIVIETO ASSOLUTO DI CACCIA**, in qualsiasi forma e modalità (ivi comprese la caccia in forma vagante, da appostamento fisso o temporaneo, l'addestramento e il collaudo di cani da caccia), all'interno del perimetro della suddetta Zona di Protezione (corrispondente a un raggio di rispetto di circa 300/500 metri dal nido, adattato a confini fisici stabili).
3. **IL DIVIETO DI DISTURBO DIRETTO**, avvicinamento intenzionale, sosta a piedi o con veicoli a motore a distanza inferiore a quella perimetrata, nonché il divieto assoluto di sorvolo con aeromobili a pilotaggio remoto (droni) ad uso ludico o professionale, fatte salve le attività di monitoraggio scientifico espressamente autorizzate dagli enti competenti.
4. **LA DURATA** delle superiori prescrizioni è stabilita a decorrere dalla data odierna e **sino al giorno 31 ottobre 2026**, termine stimato per il completo ciclo di involo e indipendenza della prole, fatta salva l'anticipata revoca o proroga del presente provvedimento a seguito di accertamenti tecnici eseguiti dagli organismi scientifici regionali o dagli ornitologi incaricati.

DISPONE

- **La trasmissione immediata** della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, a:
 - S.E. il **Prefetto** di Rimini
 - **Regione Emilia-Romagna** – Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
 - **Regione Emilia-Romagna** – Settore Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena e Rimini;

- Gruppo **Carabinieri Forestali** di Forlì-Cesena;
 - Nucleo **Carabinieri Forestali** di Rimini;
 - Nucleo **Carabinieri Forestali** di Morciano di Romagna;
 - Corpo di **Polizia Provinciale** di Rimini
 - **Ambito Territoriale di Caccia (ATCRN1)** competente, per la massima e tempestiva diffusione ai cacciatori iscritti.
- **La pubblicazione** del presente atto all'Albo Pretorio online del Comune di Saludecio e sul sito web istituzionale. *Nota: La cartografia allegata conterrà il perimetro di divieto ma le coordinate puntuali del nido non verranno pubblicate al fine di preservare l'incolumità della specie da flussi di curiosi.*

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Saludecio, 29/08/2026

Il Sindaco
f.to ROBERTO CIALOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.)



Saludecio

v0.0.69

2937420,486,039 Italy Monte Mario Zone 2 (EPSG:3004)





